

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

*Consegnato nelle
sedute del 29 luglio
2010*



Palermo Prot. n. 1608 del 23.07.2010

Allegati n. 2

Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome
Coordinatore della Commissione
IX Istruzione e Lavoro
Assessore Stella Targhetti
Via Parigi 11
ROMA

c.a. : Alessandro Cavaleri, email: alessandro.cavaleri@regione.toscana.it
Nadia Garuglieri, email: commissione.istruzioneelavoro@regione.toscana.it

Oggetto: riunione della commissione del 21/07/2010.

Lo scrivente delega il sig. La Rocca Roberto, dirigente della Regione siciliana a partecipare alla seduta della commissione indicata in oggetto, con facoltà di parola e con incarico di consegnare le osservazioni critiche allo schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei corsi di formazione e delle procedure di abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole.

Poiché questa Amministrazione ha già sollevato dubbi sulla legittimità dello schema di decreto ministeriale recante la disciplina dei corsi di formazione e delle procedure di abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole, in quanto ritenuto invasivo della competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale, ed ha avanzato una serie di osservazioni, riepilogate nella relazione allegata alla presente, riguardanti in particolare i requisiti morali, che devono possedere gli insegnanti e gli istruttori delle autoscuole, ed il rispetto della tutela della concorrenza che, benché ampiamente condivise in sede di riunione tecnica del 14 giugno 2010, sono state solo parzialmente accolte dal Ministero dei Trasporti, si chiede la modifica del testo, così come riformulato in allegato alla presente nota.

L'Assessore
(prof. Mario Centorino)



RELAZIONE
(allegata alla nota n. 1608 del 22.3.10)

Oggetto: **Schema di decreto ministeriale recante disciplina dei corsi di formazione delle procedure di abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole.**

La Conferenza Unificata in data 8 luglio 2010 ha esaminato al punto n.30 dell'o.d.g., lo schema di decreto indicato in oggetto per l'espressione del parere ai sensi dell'art.9 del D.Lgs.28 agosto 1997 n.281.

Tale parere fa seguito alle riunioni tecniche tenutesi in data 2 dicembre 2009 e 14 giugno 2010, nel corso delle quali il provvedimento è stato esaminato e modificato anche alla luce di alcune delle osservazioni scritte avanzate dalla Regione Siciliana in occasione delle suddette riunioni.

In ultimo, con nota dell'8/7/2010, il responsabile del gruppo professioni della Regione Lombardia ha convocato per il giorno 14 luglio, la riunione di insediamento del gruppo tecnico professioni, chiedendo contestualmente, alle regioni la designazione dei propri rappresentanti e comunicando l'o.d.g. della riunione, con al punto 3 l'esame dello schema di decreto recante la disciplina dei corsi di formazione e delle procedure di abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuole.

A quest'ultima riunione, a causa del brevissimo lasso di tempo intercorso tra la data di comunicazione e quella della convocazione della riunione, non ha partecipato alcun rappresentante delegato dal D.G. del Dipartimento della Formazione della Regione Siciliana.

Si rappresenta che il testo del decreto esitato, in quest'ultima riunione, non tiene conto delle gran parte delle osservazioni avanzate dalla Regione Siciliana nel corso delle riunioni tecniche.

Le osservazioni che non sono state recepite nel testo del decreto riguardano in particolare alcuni aspetti particolarmente rilevanti, inerenti la competenza regionale in materia di formazione professionale la tutela della concorrenza e la verifica dei requisiti morali in capo ai soggetti da abilitare quali insegnanti ed istruttori di autoscuole.

1- Competenza della Regione in materia di formazione professionale:

Nella nota n. prot. 0043718 del 18 maggio 2010 con la quale il Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per il Trasporto Intermodale, Direzione generale della motorizzazione, divisione 5, ha trasmesso alla Conferenza Unificata lo schema di "regolamento" esaminato nella riunione tecnica del 14 giugno 2010, ha manifestato la disponibilità ad una rielaborazione del precedente provvedimento, in forma non regolamentare e sulla base dei contenuti minimi, proposti dal Coordinamento regionale e valutati e condivisi da un tavolo tecnico congiunto.

Nella stessa nota, il Ministero, ha affermato che la *ratio* del provvedimento è quella di limitare la disciplina dello stesso strettamente ai **critéri generali relativi ai requisiti di idoneità tecnica** per il conseguimento dell'abilitazione di insegnanti ed istruttori, nonché la **disciplina dei programmi di formazione iniziale e dei relativi esami, e dei corsi di formazione periodica.**





Regione Siciliana

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

Preliminarmente si osserva che il decreto, contrariamente a quanto asserito nella nota su richiamata, assume forma regolamentare in quanto recita testualmente: "Il Ministro adotta il seguente regolamento..".

Si richiama, in proposito, il testo dell'art. 123 del d.lgs. 285/92 (c.d.s.), come modificato dalla legge di conversione del D.L. n.7/2007 (legge Bersani), il cui comma 10 così recita:

"10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti: i requisiti minimi di capacità finanziaria; i requisiti di idoneità, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; le prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche al fine di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonché la durata dei corsi; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento della patente di guida".

L'ultimo alinea del comma 10 del D.L.7/2007 aggiunge:

Il Ministro dei trasporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nelle more possono accedere all'esame di insegnante o istruttore coloro che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Di conseguenza il decreto del Ministro avrebbe dovuto limitarsi a stabilire: **i requisiti di idoneità; i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi, degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per conducenti; i programmi di esame per l'accertamento della idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si accede dopo la citata formazione iniziale.**

Il testo ministeriale va oltre tali previsioni ed invade le esclusive competenze regionali in materia di formazione professionale.

In particolare:

all'art.2, laddove prevede le modalità di rilascio dell'attestato di insegnante e la validità dello stesso;

all'art.3, laddove, oltre a stabilire le materie del programma d'esame, disciplina nel dettaglio le modalità di effettuazione delle prove d'esame per gli insegnanti;

all'art. 7, laddove prevede le modalità di rilascio, la durata dell'attestato di frequenza del corso e le modalità di effettuazione della parte pratica del corso, per gli istruttori di guida;

all'art.8, dove prevede le modalità di effettuazione delle prove d'esame di idoneità per gli istruttori;

all'art. 12, laddove prevede le figure professionali dei docenti dei corsi di formazione iniziale e periodica e le competenze attribuite agli stessi. (vi è inoltre un errore laddove si assegnano indifferentemente all'ingegnere o allo psicologo gli stessi argomenti (art.12, comma 2, lettera a));

all'art. 13 che disciplina le attività ispettive che devono svolgere le regioni sui soggetti accreditati a svolgere i corsi di formazione iniziale e periodica.

2- Tutela della concorrenza:

Atteso che i soggetti che devono conseguire l'abilitazione per istruttore di guida debbono essere in possesso di tutte le categorie di patenti di guida (A,B,C,D,CE,DE) e che il corso di formazione loro diretto è finalizzato ad istruirli affinché acquisiscano le capacità professionali e tecniche necessarie a formare i futuri conducenti, non vi è alcuna valida motivazione tecnica, a sostegno della previsione contenuta nello schema di decreto, perché la preparazione di tali allievi istruttori debba avvenire con **veicoli muniti di doppi comandi.**

I doppi comandi costituiscono dispositivi di sicurezza obbligatori sugli autoveicoli utilizzati dalle autoscuole per





l'istruzione e la presentazione agli esami e vanno utilizzati soltanto per evitare pericoli o sinistri durante l'effettuazione dell'attività didattica e degli esami.

Tale previsione, contenuta all'art.7, comma 4, dello schema di decreto unitamente a quella in base alla quale i veicoli, da utilizzare per le esercitazioni, debbono avere le identiche caratteristiche dei veicoli utilizzati dalle autoscuole per la preparazione e per l'effettuazione degli esami per il conseguimento delle patenti di guida, finisce inevitabilmente per limitare l'accesso alla formazione pratica degli istruttori soltanto alle autoscuole, in quanto sono i soli soggetti a disporre di tali mezzi tecnici.

Infatti, enti diversi dalle autoscuole non possono immatricolare a proprio nome veicoli muniti di doppi comandi né allestiti nei modi previsti dal succitato art.7, comma 4; di conseguenza il decreto, nella formulazione proposta, finirebbe per limitare la concorrenza, assegnando alle sole autoscuole l'espletamento della parte pratica del programma per il conseguimento del titolo di istruttore.

3- Requisiti morali:

Lo schema di decreto prevede che gli insegnanti e gli istruttori debbano essere in possesso dei requisiti morali previsti, per i titolari dell'attività, dall'art. 123, comma 6, e dall'art.120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (La dichiarazione non può essere presentata dai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma).

La Regione Siciliana, ha sostenuto, nel corso delle riunioni tecniche, che vadano introdotti requisiti morali più rigidi e seri.

E' ben noto infatti che spesso gli insegnanti e gli istruttori di autoscuola, si sono resi responsabili di gravi reati nell'esercizio dell'attività.

E' altresì noto, in particolare a tutti gli enti operanti nel settore (Ministero, Province e motorizzazioni ecc.), che tali soggetti, benché a seguito della commissione di tali gravi reati riportino pene detentive anche superiori a due anni, continuano regolarmente ad espletare la propria attività, anche in caso di recidività.

La Regione siciliana ha rappresentato la necessità di adozione di criteri morali meno generici e più rigorosi, atteso il ruolo di educazione e di formazione che gli insegnanti e gli istruttori di autoscuola svolgono nei confronti degli allievi, in gran parte adolescenti, ed ha proposto che nel decreto, vengano introdotti requisiti morali ben definiti (in aggiunta a quello, scarsamente ricorrente di essere dichiarato delinquente abituale, professionale per tendenza) che impediscano l'accesso alla professione di insegnante ed istruttore di autoscuola a soggetti che abbiano riportato condanne penali e che scorraggino ed impediscano la commissione di reati nell'esercizio della professione, pena la perdita del titolo abilitativo posseduto.

Nella riunione tecnica del 14 giugno 2010, le considerazioni esternate dalla Regione siciliana sono state condivise da tutti i presenti e la suddetta proposta di introdurre requisiti morali seri è stata giudicata accoglibile.

Successivamente, l'Ufficio Legislativo del sig. Ministro delle Infrastrutture, nel trasmettere alla Segreteria della Conferenza unificata (nota n. CSR 0003065 del 02/07/2010) lo schema di decreto, rielaborato in base all'esito delle riunioni tecniche, pur ritenendo condivisibile, in linea di massima, quanto sostenuto dalla Regione siciliana in merito alla necessità che non possano svolgere le mansioni di insegnante ed istruttore coloro i quali si siano resi responsabili di gravi illeciti, ha espresso l'avviso di non poter accogliere le osservazioni della Regione Siciliana.



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

Questa Amministrazione, attesa la rilevanza della questione morale nel settore delle autoscuole, non ritenendo completamente convincenti le motivazioni contenute nella nota dell'Ufficio legislativo del Ministro, esprime parere negativo rispetto al testo del decreto, esitato dal gruppo tecnico professioni il giorno 14 luglio 2010, e propone, in allegato, un nuovo testo dello schema di decreto ministeriale, con le modifiche ritenute indispensabili per l'espressione del proprio parere favorevole.

In subordine chiede il rinvio del testo proposto ad altra riunione del gruppo tecnico professioni.

L'assessore
(prof. Mario Centorrino)





Regione Siciliana
Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

.....omissis.....

Art.1

Requisiti per i conseguimento dell'abilitazione di insegnante

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
- a) età non inferiore a diciotto anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - d) non essere stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
 - e) non aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
 - f) non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 - g) patente di guida della categoria B normale o speciale;

note: sono state introdotte le lettere d), e) ed f)

art.19 c.p., comma 1, pene accessorie: numero 2), interdizione da una professione o da un'arte; numero 4) interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
capo I titolo II, del C.P., dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; capo II, TITOLO VII, libro secondo del C.P. : Falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento;

art. 416, associazione per delinquere; art.416 bis, associazione di tipo mafioso; art.513 bis, illecita concorrenza con minaccia o violenza; art. 589, comma 2, omicidio colposo con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale; art. 624, furto; art. 628, rapina; art. 629, estorsione; art. 630, sequestro di persona a scopo di estorsione; art.640, truffa; art. 641, insolvenza fraudolenta; art.644, usura; art. 648, ricettazione; art. 648 bis, riciclaggio; art. 648-ter, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;





Regione Siciliana
Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

articolo 3, legge 20 febbraio 1958, n. 75, sfruttamento della prostituzione;
legge 2 ottobre 1967, n. 895, Disposizioni per il controllo delle armi;
articolo 73, comma 1, Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e
art. 74, , Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, del D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309.
articolo 189, comma 6, comportamento in caso di incendio, obbligo di fermarsi, e comma 7, obbligo di
prestare soccorso, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.

Art.2

Corso di formazione iniziale per insegnante

1. al corso di formazione iniziale, propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti di cui all'art.1.
2. il corso di formazione iniziale si svolge presso la sede di un soggetto autorizzato od accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalla province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, di seguito definito soggetto accreditato, sulla base del programma di cui all'allegato 1. E' articolato in una parte teorica di centoquarantacinque ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo o del rallentatore di velocità può essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali.

Nota all'art.2: è stato cassato il comma 3 dello schema ministeriale in quanto il contenuto, riguardante la validità dell'attestato, è ritenuto materia di competenza delle regioni.

Art.3

Esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni- Enti locali recante "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112."
2. L'esame per l'abilitazione di insegnante verte sulle materie di cui all'allegato 1.
3. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Nota all'art.3: il comma 2 è stato modificato eliminando la parte riguardante la previsione delle fasi d'esame, ritenuta di competenza regionale.





Art.4

Corsi di formazione periodica per insegnante

1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'art.3 e l'insegnante già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'insegnante non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso di formazione periodica ha ad oggetto uno o più dei seguenti argomenti:
 - a) il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti;
 - b) i cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
 - c) le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;
 - d) i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di approfondimento.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per insegnanti che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'art.3, comma 3.

Art.5

Abilitazioni di istruttore

1. L'istruttore di guida può essere abilitato a:
 - a) Svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
 - b) Svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.
2. Ai soli fini della dichiarazione di cui all'articolo 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni, può





conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.6, lett. d), punto d3).

Art.6

Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore

1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
 - a) età non inferiore a ventuno anni;
 - b) diploma di istruzione di secondo grado;
 - c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
 - d) non essere stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall'articolo 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
 - e) non aver riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
 - f) non aver riportato, con sentenza definitiva, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo II o ai capi II e III del titolo VII del libro secondo del codice penale o per uno dei delitti di cui agli articoli, 416, 416-bis, 513-bis, 589, comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; per uno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; per uno dei delitti di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895; per uno dei delitti di cui agli articoli 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; per il delitto di cui all'articolo 189, comma 6 e comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; per uno dei delitti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ⁽¹⁰⁾;
 - g) patente di guida comprendente:
 - g1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - g2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art.5, comma 1, lettera b);
 - g3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.

Note all'art.6: modificata la lettera c) ed introdotte lettere d), e), f).

Vedi art. 1





Art. 7

Corso di formazione iniziale per istruttore

1. Al corso di formazione propedeutico all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti dei cui all'art.6.
2. Il corso si svolge presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, sulla base del programma di cui all'allegato 2. E' articolato in una parte teorica di ottanta ore, comune a tutte le abilitazioni di cui all'articolo 5, ed una parte pratica di quaranta ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma1, lettera a), di trentadue ore per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma1, lettera b). Gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, sono esonerati dalla parte pratica del corso.
3. La parte pratica del corso deve essere svolta almeno sui seguenti veicoli:
 - a) Motociclo di cilindrata uguale o superiore a 600 cm³;
 - b) Autovettura capace di sviluppare una velocità di almeno 100 Km/h;
 - c) Autocarro di massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 Kg, di lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h. Il veicolo deve disporre di dispositivo ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, di cronotachigrafo, di dispositivo rallentatore di velocità.
 - d) Autoarticolato, o autotreno di cui a motrice con le caratteristiche di cui al punto c), combinato con un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; neic due casi la mass massime autorizzata deve essere pari o superiore 20.000 Kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore a 2,40 metri, i vicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h e devono disporre di ABS, di cronotachigrafo, di dispositivo rallentatore di velocità, di una cambio di velocità di almeno 8 rapporti per la marcia avanti.
 - e) Autobus di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 Km/h, dotato di ABS, di cronotachigrafo, di dispositivo rallentatore di velocità.

Nota all'art.7: è stato cassato il comma 3 dello schema ministeriale in quanto il contenuto è ritenuto materia di competenza delle regioni.

Al fine di assicurare la reale concorrenza, per le motivazioni esposte dettagliatamente nelle relazione accompagnatoria al presente documento, sono state cassate le parti che prevedevano l'obbligo dei doppi comandi per la parte pratica del corso degli istruttori di guida, in quanto soggetti in possesso di tutte le patenti di guida, e quelle che prevedevano caratteristiche tecniche specifiche dei veicoli, obbligatorie





Regione Siciliana

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

soltanto per i veicoli utilizzati per la preparazione e la presentazione agli esami dei candidati al conseguimento delle patenti di guida, di cui dispongono soltanto le autoscuole.

Art.8

Esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore

1. Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di *istruttore* (N.B.:nel testo ministeriale è indicato erroneamente insegnante) si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 del provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato-Regioni- Enti locali recante *"modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112."*
2. L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2.
3. I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2, non sostengono prove d'esame pratiche.
4. L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

Nota all'art. 8: il comma 2 è stato modificato cassando la parte riguardante la previsione delle fasi d'esame, ritenuta di competenza regionale.

Art.9

Corsi di formazione periodica di istruttore

1. L'istruttore abilitato, ai sensi dell'articolo 8, e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa frequentano un corso di formazione periodica della durata di otto ore, presso un soggetto accreditato dalla regione territorialmente competente ovvero dalle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del luogo in cui ha sede il soggetto stesso, rispettivamente entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui al comma 1 non può essere inserito nell'organico di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza di tale corso. La violazione delle disposizioni di cui al periodo precedente comporta la sospensione dell'abilitazione.
3. Il corso ha ad oggetto uno o più tra i seguenti argomenti:
 - a) Il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori;
 - b) I cambiamenti normativi legati alla sicurezza;
 - c) Le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente;



Regione Siciliana

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

- d) I nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento.
4. I soggetti accreditati ai sensi del comma 1 non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.
 5. La frequenza del corso di formazione periodica è annotata sull'attestato di cui all'art.8, comma 4.

Art.10

Estensione dell'abilitazione

- 1- L'insegnante che intende conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, frequenta la parte del programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lett. A), e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2, lett. B), in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. L'esame per l'estensione dell'abilitazione verte sulle materie di cui all'art.8.
- 2- L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art.1, frequenta il programma del corso di formazione iniziale di cui all'allegato n.1.
- 3- L'istruttore abilitato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett.b), che intende integrare la propria abilitazione anche con quella a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte del programma pratico di formazione iniziale di cui all'allegato 2, lettera B), relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo.
- 4- L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

Nota all'art.10: il comma 1, è stato modificato prevedendo il possesso di tutti i requisiti richiesti per gli istruttori ed eliminando il rinvio all'art.7 comma 3, in quanto quest'ultimo, di cui si è proposta l'eliminazione riguarda la validità e le modalità di rilascio dell'attestato, ritenute di competenza regionale.

Il comma 2 è stato modificato prevedendo il possesso di tutti i requisiti richiesti per gli insegnanti ed eliminando il rinvio all'art. 2, comma 3, in quanto quest'ultimo, già cassato, riguarda la validità e le modalità di rilascio dell'attestato, ritenute di competenza regionale.

Anche il comma 3 è stato modificato, eliminando il rinvio alle disposizioni dell'articolo 7, comma 3, per le stesse motivazioni di cui sopra.

Art.11

Disciplina delle assenze

1. In ciascuno dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7 e di estensione dell'abilitazione di cui all'art.10 non è consentito un numero di assenze superiore al 10 per cento delle ore di lezione della parte teorica di ciascun corso. La percentuale del dieci per cento è arrotondata all'ora intera superiore. Non sono





Regione Siciliana

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

consentite assenze alle lezioni della parte pratica del programma, ove prevista, ed eventuali assenze sono recuperate.

2. In ciascuno dei corsi di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9 non sono consentite ore di assenza.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non consente il rilascio dell'attestato di frequenza all'allievo assente.

Art.12

Docenti dei corsi di formazione

1. I corsi di formazione iniziale sono svolti dalle seguenti figure professionali:

a) Soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli:

a1) diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;

a2) in una delle lauree specialistiche corrispondenti a quelle sub lett.a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriali 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n.196);

a3) in lauree triennali afferenti ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 6 luglio 2007, n.155, S.O. n.153); scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n.509 del 1999 come modificato dal D.M. n.270 del 2004;

a4) laurea magistrale in giurisprudenza;

a5) laurea magistrale afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto dell'Università e della Ricerca scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n.157, S.O. n.155): scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal D.M. n.270 del 2004;

- b) Insegnate di autoscuola con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
- c) Istruttore di guida con esercizio continuativo dell'attività almeno negli ultimi cinque anni;
- d) Medico iscritto all'Ordine;
- e) Psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:
 - e1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni- ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla





- G.U. 21 agosto 2004, n.196) – esperto in pedagogia, circolazione del traffico, tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'ordine;
- e2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n.157, S.O. n.155) ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal D.M. n.270 del 2004, iscritto all'Ordine;
- f) Ingegnere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- f1) diploma di laurea conseguito a seguito di corso di studi di almeno cinque anni – ovvero di una delle lauree specialistiche corrispondenti secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n.196) – iscritto all'Ordine;
- f2) laurea magistrale di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n.157, S.O. n.155) ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal D.M. n.270 del 2004, iscritto all'Ordine;
- g) Soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:
- g1) diploma di laurea in fisica conseguito a seguito di corso di studi di almeno quattro anni – ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto interministeriale 5 maggio 2004 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2004, n.196);
- g2) laurea magistrale in fisica di cui al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica, 16 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 9 luglio 2007, n.157, S.O. n.155) ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica n. 509 del 1999 come modificato dal D.M. n.270 del 2004;
2. I corsi di formazione periodica sono svolti dalle figure professionali indicate al comma 1, secondo le competenze di seguito specificate:
- a) Per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a): **ingegnere o psicologo**;
- b) Per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b): soggetto di cui al comma 1, lettera a);
- c) Per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c): ingegnere e psicologo;
- d) Per gli argomenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), e per quelli di cui all'articolo 9, comma 3, lettera d), psicologo.



Regione Siciliana

Assessorato Regionale Istruzione e Formazione
L'Assessore

Nota all'art. 12: si ritiene che i requisiti richiesti per i docenti e gli argomenti del corso da assegnare alle varie figure professionali rientrino nelle esclusive competenze regionali in materia di formazione. Inoltre la previsione di cui al comma 2, lettera a), che assegna indifferentemente ad un ingegnere o ad uno psicologo lo stesso argomento (il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli istruttori), sia vistosamente errata avendo le due figure professionali competenze totalmente differenti. Se si fa riferimento a competenze tecniche, le lezioni dovrebbero essere svolte da un ingegnere, mentre se si tratta di competenze psico-didattiche, dovrebbero essere svolte da uno psicologo.

Art. 13

Vigilanza ed ispezioni

1. Le regioni e le province di Trento e Bolzano svolgono attività ispettiva e di vigilanza sui soggetti rispettivamente accreditati per l'espletamento dei corsi di formazione iniziale di cui agli articoli 2 e 7, di estensione dell'abilitazione di cui all'articolo 10 e di formazione periodica di cui agli articoli 4 e 9.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti accreditati assicurano l'accesso alle proprie sedi, alla propria documentazione e corrispondono ad eventuali richieste di informazione.

Nota all'art. 13: anche il contenuto dell'art. 13, si ritiene materia di esclusiva competenza regionale.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, che ne formano parte integrante, è pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma li

Altero Matteoli

